

Legge regionale 09 agosto 2013 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

CAPO VIII

ABOLIZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO

Art. 37

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 18/2011)

1. All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 4 e 5 sono abrogati;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, mantenendo gli stessi diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e in quelle precedenti.>>;

c) al comma 6 dopo le parole <<per i soli contributi versati successivamente al primo quinquennio>> sono aggiunte le seguenti: <<, decorsi trenta giorni dall'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 bis, e sino al saldo>>;

d) dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:

<<6 quater. L'accertamento da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi dei commi 6 bis e 6 ter è adottato entro centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa domanda.>>.

Art. 38

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 27/2012)

1. I commi 7, 8 e da 10 a 39 dell'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

2. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori dell'8,80 per cento di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 27/2012, hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.